

AVV. LUIGI VUOLO
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno
via delle Carrozze, 3 - Roma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorre Flavio **COSLOVICH** (CSLFLV00H19F839P) rappr.to e difeso g. m. in calce dall'avv. Luigi **VUOLO** (VLUL-GU61R16H703Y - avvocatoluigivuolo@legalmail.it - FAX 0892581112) presso il cui indirizzo PEC è elett.te dom.to **per l'annullamento previa sospensione e misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa:** **a)**- degli atti dell'Università La Sapienza, recanti "*l'esito di valutazione*" dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023, pubblicati il 12.10.2022 ed il 13.10.2022 relativamente alle graduatorie di merito riferite al V anno; **b)**- della nota prot. n. 2022- 2022-URM1SAM-0104475 del Responsabile del procedimento; **c)**- di tutti i verbali della Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell'Avviso per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; **d)**- del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; **e)**- ove e per quanto lesivi dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; **f)**- di ogni altro

atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;

2- per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'immatricolazione al V anno, anche in soprannumerario;

3- in via subordinata per l'annullamento delle selezioni effettuate al V anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento;

4- nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, come saranno documentati in corso di causa.

F a t t o

L'Università "La Sapienza" pubblicava in data 30.6.2022 "*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023*" (sedi: Azienda Policlinico Umberto I - Polo Pontino - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea).

Il ricorrente, iscritto presso l'Università di Pleven, in possesso dei requisiti previsti dal bando e in ossequio a quest'ultimo, provvedeva alla registrazione sul portale Infostud con la conseguente attribuzione del numero di matricola 2072491, di talchè con nota mail del 30.7.2022 inoltrava all'indirizzo mail "*avvis-trasf22_23.sapienza@uniroma1.it*" l'istanza di trasferimento per l'iscrizione al **V anno** per il CdL lingua inglese, per cui l'avviso prevedeva 3 posti.

In data 12.10.2022 l'Università pubblicava le relative graduatorie, liddove sorprendentemente il ricorrente non compariva né tra gli “*idonei*”, né tra gli “*assegnati*”, né, tantomeno, tra i “*non eleggibili*”.

In altri termini non si aveva alcuna sorta di cognizione dell'esito della domanda da lui prodotta.

Di talchè, con numerose ed inevase note mail, anche a seguito di contatti per le vie brevi con la Segreteria, formulava istanza di revisione della graduatoria con contestuale inserimento del suo nominativo, allegando pure la documentazione (già) trasmessa in sede di partecipazione al bando.

Attesa l'assoluta inerzia da parte dell'Università, con nota pec del 25.10.2022 il ricorrente, oltre a diffidare l'Ateneo a provvedere alla dovuta valutazione del suo curriculum con il conseguente inserimento in graduatoria, formulava istanza di accesso al fine di visionare ed estrarre copia dei verbali di valutazione redatti dalla competente Commissione e dei criteri di valutazione adottati.

La diffida a provvedere con l'inserimento in graduatoria rimaneva priva di riscontro, mentre la richiesta di accesso agli atti veniva parzialmente riscontrata in data 21.11.2022 con la trasmissione del verbale dei lavori della Commissione per la selezione delle domande e dello stralcio del verbale n. 121 della

Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022.

Orbene, anche tali atti non danno alcuna contezza della **omessa valutazione** del *curriculum studiorum* del ricorrente e del conseguente mancato inserimento in graduatoria, sicché si è costretti a ricorrere per i seguenti

m o t i v i

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3

D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

1.1) Secondo l'insegnamento dell'A.P. n. 1/2015 il trasferimento per anni successivi al primo avviene sulla base della valutazione dei crediti formativi.

Inopinatamente, nel caso del ricorrente - a fronte della regolare trasmissione dell'istanza di trasferimento, in una alla do-

cumentazione di rito, nonché della ricevuta di pagamento per la partecipazione (come previsto dall'art. 2 del bando) - non è intervenuto il dovuto esame del suo *curriculum studiorum*, che rappresenta l'antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione dell'idoneità all'immatricolazione ad anni successivi al primo.

La matricola assegnatagli con la registrazione sul portale Info-stud, infatti, non compare in nessuna delle tre categorie che compongono la graduatoria (*id est* “*idonei*”, “*assegnati*” e “*non eleggibili*”).

In buona sostanza si registra l'assoluta pretermissione della sua valutazione, con evidenti vizi di illogicità, disparità di trattamento ed arbitrarietà!

1.2) Il ricorrente - **non presente in graduatoria** - ha presentato un transcript di **191.5 cfu** con la **totalità degli esami (100%) del proprio anno di corso (IV) superati.**

Di talchè è superata anche la cd. prova di resistenza ai fini dell'ammissione in soprannumerario.

La valutazione delle domande, a mente dell'art. 5 del Bando, prevedeva, infatti tale ordine di preferenza:

- al punto 9) candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza;

- al punto 10) candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;
- al punto 13) candidati anagraficamente più giovani.

Dalla lettura della graduatoria del **V anno** in lingua inglese è agevole far notare che il ricorrente **con 191.5 CFU ed il 100% (34/34)** degli esami sostenuti supera i candidati assegnati alle posizioni n. **2 e 3** (non vincitori di concorso di ammissione ex L. n. 264/99- *id est* criterio di priorità previsto dal bando all'art. 5.1) che riportano in graduatoria meno di **191.5 CFU** e perché anagraficamente “*meno giovani*” (posizione n. 2 nato il 16.12.1999 e posizione n. 3 nato il 21.8.1999).

Ogni ulteriore commento guasterebbe!

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO.

SVIAMENTO.

2.1 L'omessa valutazione della posizione del ricorrente è in palese contrasto, oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa, con il D.M. MUR 16.3.2007 - che, all'art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che "*Il mancato riconoscimento dei crediti de-ve essere adeguatamente motivato*" - nonché con le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

2.2 Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di numerose sollecitazioni e dell'espresso atto di diffida, con cui il ricorrente ha tempestivamente segnalato l'omesso inserimento del suo nominativo in graduatoria, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, con contestuale inserimento della relativa matricola, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisse un'adeguata motivazione.

2.3 Ma vi è ancora di più giacché la posizione incredibilmente sviante dell'Amministrazione è confermata anche dalla nota prot. n. 2022-URM1SAM-0104475, con cui ha ritenuto che "*l'eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione non può esse-*

*re accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa,
sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione”.*

Risulta agevole rappresentare che la documentazione trasmessa in una all'istanza di trasferimento presentata dai candidati è completamente digitalizzata e, comunque, la relativa trasmissione risultava necessaria al fine di verificare l'univocità del metro di giudizio utilizzato per la valutazione delle istanze.

L'accoglimento dei motivi che precedono è soddisfacente per gli interessi del ricorrente perché comporta la sua ammissione al trasferimento presso l'Università La Sapienza.

In via subordinata, tuttavia, avverso l'intera selezione intervenuta si deducono i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO

**DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-
CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-
NE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO.
SVIAMENTO.**

L'Amministrazione con la nota prot. n. 2022-URM1SAM-0104475 ha comunicato che, per l'elevato numero di partecipanti, ha deciso “*di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni,..., ed elaborando in tal modo la graduatoria*”.

La risposta resa dimostra, di per sé, che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati.

Pure l'A.P. ha statuito che “*la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostentuti*” (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

3.1 Il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi

elemento che dia contezza dell'esatta valutazione di ogni singolo candidato.

La più assoluta arbitrarietà è confermata, altresì, dalla mancata esibizione della documentazione (richiesta con l'atto del 25.10.2022) preclusiva di un quadro completo dell'opinabile metodo seguito, confermato dalle censurate discrasie.

Di talchè si fa pure espressa istanza a codesto Ecc.mo Tribunale di fare uso dei suoi poteri istruttori affinché sia disposta l'acquisizione in giudizio dell'intera documentazione afferente la gravata procedura di selezione, ivi compresa la documentazione prodotta dai candidati utilmente graduati.

IV) In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Con riserva di dedurre motivi aggiunti e di formulare ulteriori richieste istruttorie.

Istanza di sospensione

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Il danno per l'omessa valutazione del *curriculum studiorum* ed al relativo mancato inserimento in graduatoria è dovuto all'ingiusta preclusione al trasferimento in Italia con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria, tra l'altro in una

fase congiunturale di particolare difficoltà sia per le vicende epidemiologiche sia per la maggiore vicinanza al conflitto bellico

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore, con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 9 dicembre 2022

avv. Luigi Vuolo

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Istanza di misure cautelari ex art. 56, c. I, cpa

Il sottoscritto avvocato nell'interesse di Flavio **COSLOVICH**,

premesso che

- la **graduatoria riferita al V anno** per le valutazioni per posti liberi su anni successivi al I dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento non contempla affatto la matricola del ricorrente, il quale vanta, invece, un curriculum studiorum superiore a candidati utilmente collocati ed assegnati al trasferimento e che tale omissione è confermata dalla nota prot. n. 2022-URM1SAM-0104475 che ignora completamente la censurata omessa valutazione dedotta nell'atto di diffida e di accesso del 25.10.2022;

considerato che

- si approssima pure la scadenza per il pagamento della **onerosissima** retta Universitaria in Bulgaria (**€ 3.750,00**) e che sono già iniziati presso La Sapienza i corsi con frequenza obbligatoria per sostenere gli esami di profitto, tant'è che gli studenti “assegnati” stanno regolarmente frequentando;

- per fattispecie analoga alla presente è stato già concesso
il decreto cautelare n. 7417/2022.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente

f a i s t a n z a

all'E.V. affinché Voglia disporre, ai sensi dell'art. 56, c. I, cpa,
idonee misure cautelari provvisorie (ammissione alla valuta-
zione dell'istanza di trasferimento avanzata con la nota mail
del 30.7.2022 all'indirizzo avvis-
trasf22_23.sapienza@uniroma1.it) nelle more della trattazione
dell'istanza cautelare.

Salerno - Roma, 9 dicembre 2022

avv. Luigi Vuolo